11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (1) [60<sup>2</sup>, 78, 87<sup>9</sup>, 103<sup>3</sup>, 111<sup>7</sup>; c.p. 310]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (2); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (3).

Guerra: ricorso all'uso della forza compiuto da uno Stato contro il territorio, le persone o i beni appartenenti ad altro Stato. Tale ricorso è vietato se costituisce un'aggressione ad altro Stato (v. nota 1), mentre è

**ammessa** per legittima difesa.

Controversia internazionale: nasce dal disaccordo tra due o più Stati su un punto di fatto o di diritto, o comunque da contrapposizione di tesi giuridiche o di interessi. La controversia può cessare con un accordo o sfociare in una guerra.

Organizzazioni internazionali (O.I.): associazioni internazionali di Stati, cioè, di soggetti di diritto internazionale dotati ciascuno di un proprio ordinamento e di organi e istituti propri.

(1) Sono **escluse da tale divieto le guerre difensive** destinate a fronteggiare aggressioni che interessano direttamente il territorio dello Stato; ciò trova conferma in quella norma che qualifica **sacro dovere** di ogni cittadino **difendere la Patria** (v. 52) e nelle disposizioni che regolano il procedimento per decidere (v. 78) e dichiarare (v. 87, 879) lo stato di guerra.

Il nostro ordinamento fa propria la norma contenuta nell'art. 51 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ammette il diritto naturale di autotutela, sia individuale che collettiva, ossia la legittima difesa di fronte ad un attacco armato o avverso aggressioni indirette (ad esempio,

infiltrazione di nemici armati sul territorio nazionale che compiono atti di guerra per conto di una potenza straniera). Lo stesso art. 2 dello Statuto sancisce il divieto dell'uso della forza, l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie, l'impegno a rispettare l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati.

Gli Stati Uniti, invece, hanno contravvenuto a tali norme nel momento in cui, in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001, hanno invaso l'Iraq anche contro il parere dell'ONU. Si è così teorizzata la dottrina della cd. «guerra preventiva» che, se persistentemente applicata, può avere effetti dirompenti sull'ordinamento internazionale e aprire la strada ad azioni belliche arbitrarie e a nuovi tentativi egemonici che non rispettano il principio pacifista facendo, così, perdere credibilità ed autorevolezza alle Nazioni Unite.

(2) Lo Stato italiano si impegna a partecipare alla creazione e allo sviluppo di un ordinamento internazionale più giusto, che esprima e diffonda a livello internazionale gli stessi valori democratici che costituiscono il fondamento della Repubblica.

Per conseguire questo risultato, l'Italia, all'art. 10, si dichiara disposta ad accettare limitazioni di sovranità, consentendo che obblighi assunti a livello internazionale possano condizionare la sua condotta e le sue leggi, purché tale ridimensionamento si abbia in condizioni di parità con gli altri Stati e esclusivamente al fine di assicurare pace e giustizia nei rapporti fra le Nazioni.

(3) Questa norma fu pensata e scritta dal Costituente per consentire

l'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, che richiedevano, come condizione di ammissione, che lo Stato richiedente si autodichiarasse «amante della pace».

Al di là delle intenzioni dei Costituenti, tale disposizione è servita (sentt. 183/73, 170/84, 113/85 della Corte costituzionale) per legittimare l'adesione dell'Italia alle **Comunità Europee** (istituite nel 1951 e nel 1957).

Il Costituente ha inteso sancire i **principi pacifista** e **solidarista**, tendenti al traguardo della **pace universale** (così come auspicato da Kant), in base ai quali lo Stato italiano si obbliga a rinunciare a qualsiasi forma di **guerra di aggressione** di altri popoli e si impegna a ricorrere a qualsiasi forma di attività negoziale per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

L'articolo 11, dunque, mette in luce la «vocazione internazionalista» dell'Italia e l'accettazione delle limitazioni della propria sovranità al fine di consentire la partecipazione della Repubblica alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli.

Tale disposizione, per questo motivo, è stata interpretata in modo distorto per legittimare l'adesione italiana alle Comunità europee, (oggi Unione europea), differentemente da quanto avvenuto in altri Stati che hanno costituzionalizzato l'adesione a tale organizzazione sovranazionale (ad es. il Titolo XV della Costituzione francese).

L'adesione ha comportato due importanti conseguenze:

- l'efficacia diretta di alcune norme europee (es. regolamenti) nel nostro ordinamento, senza necessità di procedure interne di adattamento o recezione;
- il conseguente riconoscimento del *primato delle* norme dell'Unione europea sul diritto interno, con la disapplicazione della legge nazionale contraria alla normativa europea.

## 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore